

Onorevoli colleghi,

considerata la situazione di illegittimità diffusa determinatasi nell'amministrazione regionale a causa del conferimento delle funzioni dirigenziali generali a soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge, come tra l'altro ripetutamente stigmatizzato dalla giurisprudenza ordinaria, amministrativa e contabile, nelle more della presentazione di un disegno di legge organico di riforma dell'amministrazione regionale, si rende improcrastinabile l'adozione di un disegno di legge per ridare chiarezza al quadro ordinamentale e ripristinare le garanzie di cui all'art. 97 della carta costituzionale al fine di una corretta attribuzione delle funzioni apicali dell'amministrazione. Ciò al fine di garantire i cittadini sull'efficacia e sulla piena legittimità degli atti adottati.

Nel presente disegno di legge vengono recepiti i principi sull'accesso alla dirigenza pubblica già in vigore presso le amministrazioni statali che consentiranno, tra gli altri, anche ai funzionari direttivi della regione Siciliana che hanno acquisito negli anni i titoli e la qualificazione professionale adeguata, di partecipare alle procedure che l'amministrazione dovrà attivare.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1

Ordinamento della dirigenza

1. Nell'Amministrazione regionale, negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e negli enti e società pubbliche che adottano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana, la dirigenza è articolata in due fasce.

2. Il ruolo unico della dirigenza regionale si articola nella prima e seconda fascia.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15.05.2000 n. 10 l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia avviene, per il cinquanta per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, sulla base di criteri generali stabiliti dal D.P.C.M. 26.10.2010.

4. Alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso si può provvedere con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso procedure selettive aperte ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a cinque anni.

5 Transitano nella prima fascia, nei limiti dei posti disponibili, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi in sanzioni disciplinari per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

6. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede per concorso pubblico, per titoli ed esami, cui possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 70.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per la copertura dei posti disponibili in organico nella prima e seconda fascia del ruolo unico della dirigenza.

8. L'Amministrazione regionale può ricoprire posti vacanti nella dotazione organica della dirigenza di prima e seconda fascia mediante passaggio diretto di dirigenti in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, a seguito di specifica procedura selettiva.

9. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e comunque fino al 31.12.2021, l'Amministrazione regionale, per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali può utilizzare in assegnazione temporanea dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso altre amministrazioni.

Art. 2

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.